




Comune di
SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

AI CAMPI ELETTROMAGNETICI AI SENSI DELLA D.C.R.T. N°12 DEL 16 GENNAIO 2002



San Casciano dei Bagni, Febbraio 2004

Indice

Indice	2
1. Finalità e obiettivi del regolamento	3
2. Ambito di applicazione e Normativa di riferimento	3
3. Funzioni comunali	4
4. Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti.....	5
5. Valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti	5
6. Interventi soggetti a Concessione Edilizia	7
7. Documentazione necessaria per la richiesta di Concessione Edilizia	7
8. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività Edilizia	8
9. Documentazione necessaria per la Denuncia di Inizio Attività Edilizia	9
10. Provvedimento conclusivo	9
11. Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	10
12. Obiettivi di qualità	10
13. Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni.....	11
14. Criteri generali per la localizzazione degli impianti	11
15. Identificazione delle aree per la localizzazione degli impianti	12
16. Identificazione delle aree sensibili di tipo A	12
17. Identificazione della "zona vincolata"	13
18. Identificazione delle aree sensibili di tipo B	14
19. Localizzazione degli impianti.....	15
20. Risanamento e rilocalizzazione degli impianti	15
21. Inserimento ambientale degli impianti	16
22. Individuazione cartografica degli impianti esistenti	17
23. Catasto comunale degli impianti	18
24. Piano di controllo e monitoraggio degli impianti	18
25. Sanzioni amministrative	19
26. Educazione ambientale	20
27. Normative allegate al regolamento.....	20
28. Cartografia allegata al regolamento	21

1. Finalità e obiettivi del regolamento

Il presente regolamento, in riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di impianti di radiocomunicazione e di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, stabilisce i seguenti obiettivi e finalità:

- Il rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e in materia di impianti di radiocomunicazione
- La tutela della salute pubblica, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- La tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, garantendo l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio
- L'individuazione delle aree sensibili
- La localizzazione degli impianti
- Il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti
- Il conseguimento nell'esercizio degli impianti degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative statali in materia
- La minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compatibilmente con la qualità del servizio offerto e con le migliori tecnologie disponibili
- La conoscenza generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati per la trasmissione di segnale per telefonia cellulare (stazioni radio base)
- La diffusione di corrette informazioni alle popolazioni interessate
- La definizione delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze relative all'installazione di Stazioni Radio Base
- La definizione dei criteri per l'attivazione di eventuali risanamenti

2. Ambito di applicazione e Normativa di riferimento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed*

elettromagnetici”, il quale prevede che: *“I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*, con lo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella sopra citata legge, nel D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*, nella L.R. n. 54 del 6 aprile 2000 *“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”*.

Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi simili disciplinati dalla L. 36/2001 e dalla L.R. 54/2000, operanti nell'intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz.

Le normative statali e regionali di riferimento sono:

- Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*
- Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54 *“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”*
- Delibera del Consiglio Regionale 16 gennaio 2002, n. 12 *“Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”*

3. Funzioni comunali

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 aprile 2000, n. 54, il Comune deve provvedere:

- Al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi
- All'attuazione delle misure di risanamento
- All'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo
- Allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate

4. Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti¹

Ai fini dell'installazione o per qualunque modifica dei parametri costruttivi, o ancora per la gestione di impianti esistenti, il gestore del servizio di telefonia mobile dovrà provvedere a presentare al Comune un progetto, al fine di ottenere il relativo permesso edilizio, sia esso Concessione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività, corredato da una relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, la quale dovrà essere presentata anche nei casi in cui si vada ad operare sugli impianti esistenti e nel caso in cui siano previste modifiche dei sistemi radianti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. 54/2000, qualora l'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione riguardi impianti localizzati nelle aree di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 *"Legge quadro sulle aree protette"*, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49 *"Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette d'interesse locale"*, e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione è subordinata all'assenso degli Enti gestori delle aree stesse.

5. Valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti²

Ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione e anche della mitigazione dell'impatto paesaggistico, il Comune, avvalendosi delle competenze anche dei Dipartimenti dell'ARPAT e della ASL, esegue una valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti, basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori di campo elettrico già presenti nel sito.

E' inoltre opportuno favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento dell'impatto paesaggistico.

La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dell'autorità competente:

¹ La disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti è regolata dalla L.R. 54/2000 e in particolare dall'art. 7

² La valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti è descritta nelle "Linee guida applicative" del D.M. 381/1998, redatte dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero della Sanità e disponibili sul sito internet www.sinanet.anpa.it/documentazione/, nell'area "Radiazioni non ionizzanti e Rumore"

- L'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite l'ARPAT
- La valutazione, d'intesa con la ASL e l'ISPESL, in relazione all'esistenza di ricettori particolarmente sensibili
- L'individuazione di soluzioni alternative di localizzazione

Ai fini della valutazione, al momento della richiesta di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti o alla modifica dei sistemi radianti degli impianti esistenti, il gestore dovrà fornire la seguente documentazione:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il tipo e il numero delle antenne installate, l'altezza del centro elettrico, il guadagno e eventuale tilt (elettrico e/o meccanico)
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante, nei quali è riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo
- Dichiarazione della potenza fornita dal sistema irradiante
- I dati di cui sopra ripetuti nel caso di una seconda o di ulteriori bande di frequenza (bande del TACS, del GSM, dell'UMTS o di altre bande)
- Planimetrie, prospetti e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o 1:50, dai quali risulti la quota rispetto al suolo della base delle antenne
- Mappa in scala 1:1.000 o 1:2.000 del territorio circostante l'impianto con:
 - o Indicazione del punto di installazione con la zona circostante per un raggio di almeno 300m intorno all'impianto
 - o Indicazione delle curve di livello altimetrico con indicazione degli edifici o impianti presenti o in costruzione e specifica dei piani fuori terra di ognuno e la loro destinazione d'uso e la relativa altezza fuori terra
 - o Indicazione dell'eventuale esistenza nel raggio di almeno 300m intorno all'impianto di stazioni radio base per telefonia cellulare di proprietà di altri gestori e altre antenne radio trasmittenti
 - o Indicazione del Nord geografico
- Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.

6. Interventi soggetti a Concessione Edilizia³

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 *“Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69”*, così come modificata dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 43 *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) ”*, sono soggette a Concessione Edilizia:

- Tutte le richieste relative a nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.), compresi gli impianti mobili
- Tutte le richieste relative a nuovi impianti radiotelevisivi
- Le modifiche sugli impianti esistenti radiotelevisivi o per telefonia cellulare emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.), che riguardino i sistemi radianti relativi agli impianti stessi o il posizionamento delle antenne sul traliccio (quota e azimut).

7. Documentazione necessaria per la richiesta di Concessione

Edilizia

Per la richiesta di Concessione Edilizia è necessario presentare una domanda recante i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dell'opera da realizzare e il sito interessato.

Le caratteristiche tecniche degli impianti e delle altre strutture di supporto a reti per la trasmissione di segnali radio devono essere dichiarate dal richiedente nella domanda e devono contenere la seguente documentazione, in conformità con la vigente normativa in materia:

- Documentazione necessaria alla valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto, secondo le modalità specificate al precedente art. 5
- Dichiarazione del tecnico progettista che nel raggio di 50m dal sito dell'antenna non sono presenti o previste strutture sensibili (in base alla destinazione dell'immobile), quali⁴:

³ Gli interventi soggetti a concessione edilizia sono descritti nell'art. 3 della L.R. 52/1999, così come modificata dalla L.R. 43/2003

⁴ Le strutture sensibili sono descritte al punto 2 dell'Allegato 1 alla D.C.R.T. 12/2002

- Asili
 - Scuole
 - Ospedali
 - Case di cura
 - Aree verdi attrezzate
 - Aree destinate all'infanzia
 - Aree di particolare densità abitativa
- Previsione di impatto acustico
 - Documentazione fotografica con indicazione in planimetria dei punti di ripresa fotografici
 - Coordinate
 - Istanze, corredate del calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico
 - Ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per interventi analoghi

Il rilascio della Concessione è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della Concessione Edilizia si impegna a spostare l'impianto, a proprie cura e spese, qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale, oppure qualora la programmazione urbanistica del territorio comporti la necessità di modifica delle destinazioni delle aree con conseguente ridimensionamento delle aree sensibili, oppure a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti di contenimento delle emissioni previste, oppure qualora non sia possibile garantire, per motivi tecnici, i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità ai sensi della vigente normativa⁵.

8. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività Edilizia⁶

Rientrano tra gli interventi realizzabili con Denuncia di Inizio Attività Edilizia tutti gli interventi che non comportano modifiche agli impianti esistenti e in particolare:

⁵ L'atto unilaterale d'obbligo, sebbene non esplicitamente menzionato dalla normativa vigente, costituisce una garanzia a tutela della salute pubblica. Si osservi a questo proposito che ai sensi della D.C.R.T. 12/2002 (allegato 2, comma 3), *"Nelle aree sensibili di cui al n.2 sub b), dell'allegato 1 alla presente deliberazione, i Comuni ordinano le azioni di risanamento di impianti eventualmente esistenti qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore all'obiettivo di qualità per essi previsto. Può essere ordinata la rilocalizzazione degli impianti qualora, per motivi tecnici, non sia possibile garantire l'obiettivo di qualità sopra indicato. [...]"*: conseguentemente, il titolare della concessione edilizia relativa ad un impianto che non rispetta i parametri indicati, anche se non ha espressamente stipulato con il Comune un atto unilaterale d'obbligo, si può comunque trovare nelle condizioni di dover rilocalizzare l'impianto.

⁶ Gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività edilizia sono descritti nell'art. 4 della L.R. 52/1999, così come modificata dalla L.R. 43/2003

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che non comportino alterazioni alla forma e alla consistenza degli stessi
- Gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e di componenti tecnologiche deteriorate, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni
- La sostituzione completa o parziale di impianti che non comportino variazioni delle forme, della potenza, delle caratteristiche qualitative e dell'aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano e sul territorio aperto
- Gli interventi di soppressione e di rimozione degli impianti e la bonifica del sito

9. Documentazione necessaria per la Denuncia di Inizio Attività

Edilizia

Alla Denuncia di Inizio Attività Edilizia dovranno essere allegati:

- Documentazione necessaria alla valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto, secondo le modalità specificate al precedente art. 5
- Relazione descrittiva nella quale si specifichi l'intervento per il quale si è presentata la D.I.A.
- Mappa in scala 1:1.000 o 1:2.000 del territorio con l'indicazione del punto di installazione e con la zona circostante per un raggio di almeno 300m intorno all'impianto
- Riferimento preciso del provvedimento autorizzativo originario ed eventuali successive varianti
- Istanze, corredate del calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico
- Ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per interventi analoghi

10. Provvedimento conclusivo⁷

Una volta ottenuti i pareri favorevoli della ASL, del Dipartimento ARPAT, nonché l'eventuale notifica al Dipartimento dell'ISPESL o della ASL territorialmente competente qualora sussistano condizioni particolari per il rischio elettrico ai sensi del D.P.R. 462/2001, il Comune provvederà, previa consultazione con le Commissioni Comunali preposte, all'emanazione del provvedimento conclusivo.

La disciplina per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune all'installazione o alla modifica degli impianti è regolamentata dall'art. 7 della L.R. 54/2000.

⁷ La disciplina per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune all'installazione o alla modifica degli impianti è regolamentata dall'art. 7 della L.R. 54/2000; in particolare nel comma 5 si fa riferimento alle competenze di ARPAT e ASL

11. Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici⁸

I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici non devono superare i valori consentiti dal D.M. 381/1998.

Fermi restando i limiti di esposizione previsti dalla vigente normativa, la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, scegliendo dunque le soluzioni tecniche disponibili che riducano al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

12. Obiettivi di qualità⁹

Per il rilascio del provvedimento conclusivo e per il rilascio della concessione edilizia è indispensabile il rispetto, oltre che dei disposti del D.M. 381/1999, degli obiettivi di qualità di cui alla D.C.R.T. 12/2002 e in particolare nelle aree sensibili (*aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale*, art. 3 L.R. 54/2000, richiamato dalla D.C.R.T. 12/2002) deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n. 54/2000.

I campi elettrici non devono superare il valore di 3 V/m e devono raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro 3 anni dalla pubblicazione della D.C.R.T. 12/2002, sia per quanto riguarda gli impianti esistenti che i nuovi impianti. Salvo adeguamenti a valori che possano essere modificati in futuro.

⁸ La minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è una delle prerogative della normativa nazionale e regionale in materia, come si legge anche nell'art. 1 della L. 36/2001: *“La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: [...] assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili [...]”*. Nell'art. 4 del D.M. 381/1998 si legge inoltre *“Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione”*

⁹ Gli obiettivi di qualità per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche sono regolamentate dalla D.C.R.T. 12/2002 (Allegato 2), mentre per quanto riguarda le emissioni rumorose si rimanda alla L. 447/1995 e ai relativi Decreti applicativi, nonché al D.P.C.M. 01 marzo 1991

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle emissioni rumorose, le quali dovranno essere conformi alla L. 447 del 26 ottobre 1995 e ai decreti applicativi, nonché al D.P.C.M. del 01 marzo 1991.

13. Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni¹⁰

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 381/1998, le intensità dei campi magnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano il 50% dei limiti suddetti.

In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.

Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.

In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione, ottenuto come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti, deve essere calcolato come descritto nell'Allegato C del D.M. 381/1998.

14. Criteri generali per la localizzazione degli impianti¹¹

Gli impianti di telefonia mobile e di diffusione radiotelevisiva possono essere installati esclusivamente all'interno delle aree identificate dal Comune come idonee o compatibili, previa verifica di conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione della potenza della sorgente da installare e del contesto insediativo, nel rispetto delle aree sensibili di tipo A e di tipo B, di cui ai successivi articoli. In particolare, nelle aree sensibili di tipo A è consentita la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di diffusione radiotelevisiva purché siano minimizzati gli impatti di tipo visivo, mentre nelle aree sensibili di tipo B dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità ai sensi della D.C.R.T. 12/2002 *“Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) ”*.

¹⁰ Le misure e le valutazioni dovranno essere eseguite ai sensi del D.M. 381/1998 e in particolare si rimanda all'Allegato B di detto Decreto Ministeriale

¹¹ Si fa riferimento a quanto prescritto dalla D.C.R.T. 12/2002 (Allegato 1)

Le aree in cui è consentita la localizzazione degli impianti sono individuate nella cartografia allegata al presente regolamento.

15. Identificazione delle aree per la localizzazione degli impianti

In base alla regolamentazione nazionale, regionale, provinciale e comunale vigente e in base alle caratteristiche del territorio e delle infrastrutture da gestire, il territorio del Comune di San Casciano dei Bagni è stato suddiviso in quattro sottoaree a diversa sensibilità, per le quali sono date distinte prescrizioni a riguardo della localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile. Le sottoaree, individuate nel dettaglio nella cartografia allegata al presente regolamento, sono le seguenti:

- Zona vincolata: all'interno di essa non è consentita la localizzazione degli impianti, in quanto non è possibile attuare alcun tipo di intervento edilizio in base alla normativa vigente. La "zona vincolata", ai sensi della D.C.R.T. 12/2002, rientra nelle aree sensibili di tipo A, per le quali sarebbe sufficiente la minimizzazione dell'impatto visivo, ma per il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena e per il Piano Strutturale del Comune di San Casciano dei Bagni è prescritto il vincolo di non edificazione.
- Zona sensibile di tipo A: all'interno di essa la localizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti già esistenti deve perseguire obiettivi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico.
- Zona sensibile di tipo B: all'interno di essa i nuovi impianti e gli impianti esistenti devono perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla D.C.R.T. 12/2002 e dal D.M. 381/1998 di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi di telefonia mobile (salvo adeguamenti a valori che possano essere modificati in futuro).
- Zona non classificata: all'interno di essa non è presente alcun vincolo ai sensi della normativa vigente, ma in ogni caso dovranno essere perseguite le prescrizioni e i vincoli derivanti dal Piano Strutturale del Comune di San Casciano dei Bagni.

16. Identificazione delle aree sensibili di tipo A¹²

Nelle aree sensibili di tipo A è consentita la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di diffusione radiotelevisiva purché siano minimizzati gli impatti di tipo visivo.

¹² Le aree sensibili di tipo A sono state definite ai sensi della D.C.R.T. 12/2002 (Allegato 1). Più specificatamente, sono state poi identificate ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena e del Piano Strutturale del Comune di San Casciano dei Bagni; per ciascuna area sensibile menzionata, sono stati indicati nell'articolo gli specifici riferimenti agli strumenti urbanistici consultati

Le aree sensibili di tipo A sono definite nell'Allegato 1 della D.C.R.T. 12/2002 come aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale; in particolare, tra le aree sensibili di tipo A rientrano:

- Le zone ricadenti nel vincolo di tutela del D.Lgs. 490/99 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”*
- Le aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale all'interno del Comune di San Casciano dei Bagni e in particolare San Casciano, Celle sul Rigo e Palazzone, ai sensi dell'artt. L3, L5 e L8 del PTC della Provincia di Siena
- Le zone perimetrate come aree di pertinenza di beni storici architettonici del territorio aperto del Comune di San Casciano dei Bagni, ai sensi degli artt. L9, L10, L11 del PTC della Provincia di Siena
- Le aree di pertinenza degli aggregati del Comune di San Casciano dei Bagni, ai sensi dell'art. 8 del PTC della Provincia di Siena
- Le aree protette ai sensi della D.C.R.T. 296/1988
- Le emergenze del paesaggio agrario
- Le aree ad elevata qualità ambientale
- Le zone di crinale
- Le zone di particolare emergenza ambientale

Le aree sensibili di tipo A sono più dettagliatamente individuate nella cartografia allegata al presente regolamento.

17. Identificazione della “zona vincolata”

Ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena e al Piano Strutturale del Comune di San Casciano dei Bagni, in alcune zone che ricadono in aree sensibili di tipo A non è consentita la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Il divieto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile sussiste nelle seguenti aree:

- Aree di pertinenza di beni storici architettonici del territorio aperto del Comune di San Casciano dei Bagni (artt. L9, L10, L11 del PTC e art. 48 del P.S.)
- Aree di pertinenza degli aggregati del Comune di San Casciano dei Bagni, (art. L8 del PTC) e in particolare:
 - o Gli aggregati di Fighine, Centro murato/Castello;
 - o Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (San Michele già S. Germano)
- Aree boscate (art. 21 del P.S.)

- Aree calanchive (art. 22 del P.S.)
- Pascoli e arbusteti (art. 23 del P.S.)
- Aree golenali e boschi ripariali (art. 23 del P.S.)
- Dorsale del Monte Cetona, classificato come Sito di Importanza Comunitaria (art. 25 del P.S.)
- Aree di pertinenza dei centri urbani (art. 48 del P.S.)
- Aree di pertinenza relative agli aggregati di edifici e ai beni storico architettonici di particolare valore intrinseco e/o di particolare valore paesaggistico (art. 48 del P.S.)
- Aree di pertinenza delle emergenze storico-architettoniche (art. L9 del PTC e art. 48 del P.S.)
- Lago dell'Elvella (art. 31 del P.S.)
- Centro storico di San Casciano dei Bagni (artt. 33 e 34 del P.S.)
- Centro storico di Celle sul Rigo (artt. 38 e 39 del P.S.)
- Centro storico di Fighine (art. L8 del PTC e art. 44 del P.S.)

Le aree vincolate sono più dettagliatamente individuate nella cartografia allegata al presente regolamento.

18. Identificazione delle aree sensibili di tipo B¹³

Nelle aree sensibili di tipo B devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ai sensi della D.C.R.T. 12/2002, sia per quanto riguarda i nuovi impianti che per gli impianti esistenti.

Sono aree sensibili di tipo B:

- I centri urbani
- Asili, scuole, aree destinate all'infanzia e le aree comprese nel perimetro di 50m di distanza da essi
- Ospedali, case di cura, residenze socio-assistite, comunità terapeutiche e le aree comprese nel perimetro di 50 m di distanza da essi
- Aree verdi attrezzate e le aree comprese nel perimetro di 50 m di distanza da esse
- Aree di particolare densità abitativa e le aree comprese nel perimetro di 50 m di distanza da esse

Le aree sensibili di tipo B sono più dettagliatamente individuate nella cartografia allegata al presente regolamento e coincidono per la maggior parte dei casi con le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) definite dal Piano Strutturale.

¹³ Si fa riferimento a quanto prescritto dalla D.C.R.T. 12/2002 (Allegato 1)

19. Localizzazione degli impianti

E' preferibile localizzare gli impianti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale, ad eccezione degli immobili di cui al precedente articolo sui quali è vietata la localizzazione degli impianti; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, valutando prioritariamente, insieme agli uffici tecnici comunali, quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico e ambientale per ridurre l'impatto visivo.

Devono essere rispettati gli obiettivi di qualità ai sensi della vigente normativa e in particolare si fa riferimento alla D.C.R.T. 12/2002 *"Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)"*. Nel caso di emanazione di norme che introducano ulteriori limiti, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste, nei tempi e nei modi indicati dalla innovazione normativa; i nuovi limiti saranno inoltre applicati agli impianti di nuova formazione.

20. Risanamento e rilocalizzazione degli impianti

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla vigente normativa in materia, il gestore deve provvedere, a proprie cura e spese, al risanamento dell'impianto.

Le azioni volte al risanamento sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, e in ogni caso non superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e dei valori previsti dalla vigente normativa.¹⁴

Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPAT relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo A, le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori e accettate dai Comuni.

¹⁴ In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 381/1998 e dall'art. 8 della L.R. 54/2000

Per quanto riguarda gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo B, deve essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa in materia, attraverso il risanamento o l'eventuale rilocalizzazione degli impianti che non rispettino i limiti di esposizione previsti.

Ai sensi della D.C.R.T. 12/2002, nelle aree sensibili di tipo B può essere ordinata la rilocalizzazione degli impianti qualora, per motivi tecnici, non sia possibile garantire l'obiettivo di qualità indicato. In particolare, la rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.¹⁵

In caso di dismissione dell'impianto, per qualunque causa, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla bonifica del sito e al ripristino delle condizioni precedenti l'intervento.

21. Inserimento ambientale degli impianti

I gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

A tale scopo, i richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto devono concordare con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici le caratteristiche esteriori dell'impianto al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

E' preferibile installare gli impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono preferibili le installazioni degli impianti che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso impianto più funzioni (quali ad esempio le strutture che consentono contemporaneamente l'installazione di impianti di illuminazione pubblica e di telefonia cellulare).

E' inoltre auspicabile la collocazione di nuovi impianti sui pali o tralicci già adibiti al servizio, purché la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità ai sensi della vigente normativa e purché i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo. Nella condivisione degli impianti i gestori dovranno concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.¹⁶

¹⁵ In base a quanto stabilito dall'allegato 2 della D.C.R.T. 12/2002

¹⁶ A conferma della correttezza di quanto indicato, si veda l'Allegato 1 della D.C.R.T. 12/2002, di cui si riporta un estratto della 3 Capoverso *"Accordi con i gestori"*: *"La Regione ed i Comuni promuovono accordi con i gestori, intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti soggetti alle norme*

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono preferibili le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- Privilegiare nella scelta del sito aree già interessate da insediamenti, già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione
- Evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza civili e militari
- Evitare di ergere impianti sui crinali
- Integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico

22. Individuazione cartografica degli impianti esistenti¹⁷

La cartografia comunale allegata al presente regolamento individua le aree vincolate, le aree sensibili di tipo A e di tipo B e localizza gli impianti esistenti.

ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla L.R. n. 54/2000, o con operatori qualificati del settore, anche avvalendosi della funzione di coordinamento delle Province, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, favorendo, anche in caso di rilocalizzazione, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ed ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo. A tal fine devono essere comunicati al Comune, da parte degli operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori installati. [...]"

¹⁷ In supporto al catasto comunale degli impianti, si ritiene opportuna la redazione di una specifica cartografia che localizzi gli impianti esistenti e individui le aree all'interno delle quali è possibile la realizzazione di nuovi impianti

23. Catasto comunale degli impianti¹⁸

Gli uffici comunali preposti curano il catasto comunale degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

Ai fini della formazione e della gestione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione contenente la specificazione delle caratteristiche tecniche radioelettriche e geometriche degli impianti, nonché delle localizzazioni.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche; ad essa saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

I dati raccolti dovranno periodicamente essere inviati alla Regione per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale.

24. Piano di controllo e monitoraggio degli impianti¹⁹

Ai sensi della L.R. n. 54 del 6 aprile 2000 *"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"*, il Comune svolge la funzione di vigilanza e controllo sulle disposizioni della legge stessa.

I controlli sono esercitati avvalendosi dell'ARPAT e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, in base alle rispettive competenze.

I controlli hanno cadenza almeno annuale e sono finalizzati a garantire:

- Il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"*
- L'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, alle azioni di risanamento previste dalla L.R. 54/2000
- Il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 54/2000

¹⁸ Nella vigente normativa si fa specifico riferimento al catasto regionale degli impianti (art. 5 L.R. 54/2000): considerando che *"[...] ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto disciplinato dal presente articolo, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni [...]"*, si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale sia dotata, per le relative competenze, di un catasto comunale redatto in conformità con il catasto regionale

¹⁹ Il piano di controllo e monitoraggio degli impianti è regolamentato nell'art. 9 della L.R. 54/2000

Nel caso di superamento dei limiti di esposizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 54/2000, il Comune provvede, anche con ricorso ai poteri di ordinanza, ai fini della riconduzione dei limiti entro quelli normativamente fissati.

Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Il personale incaricato dei controlli previsti dal presente articolo può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il personale cui competono le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'installazione o alla modifica degli impianti o le funzioni di vigilanza non può, ad alcun titolo, fornire consulenza retribuita ai soggetti che intendono installare gli impianti o li esercitano.

25. Sanzioni amministrative²⁰

Ai sensi della L.R. n. 54 del 6 aprile 2000 *"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"*, in caso di violazione della normativa in materia si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,14. In tal caso, l'Amministrazione Comunale ordina altresì la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,14, unitamente alla sanzione della sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. In tal caso, la persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.

La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, della L.R. 54/2000, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,14 per ogni impianto a cui si riferisca la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a € 103.291,38, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'Amministrazione Comunale, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.

²⁰ Le sanzioni amministrative sono regolamentate per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche dall'art. 10 della L.R. 54/2000, mentre per quanto riguarda le emissioni sonore sono regolamentate dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/1998

La presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, della L.R. 54/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, è soggetta alla sanzione prevista dal precedente comma, ridotta ad un quinto.

Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del D.M. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso D.M., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 25.882,84. In tal caso l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R.54/2000, che non effettuino le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 25.882,84.

Per ogni singola sorgente di emissione che, anche temporaneamente, superi i limiti di pressione acustica immessi nell'ambiente in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sono previste sanzioni amministrative del pagamento di somme da € 258,23 a € 10.329,14.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e per quanto non espressamente previsto, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*, nonché quelle previste dalla L.R. 12 novembre 1993, n. 85 *"Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"* e dalla L.R. 10 aprile 1997, n. 27 *"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative"*.

26. Educazione ambientale²¹

L'Amministrazione Comunale ha il compito di collaborare, di concerto con la ASL e il Dipartimento ARPAT competenti, all'organizzazione e alla gestione di campagne di educazione sanitaria e di informazione delle popolazioni interessate ai fini della prevenzione in ordine alla tutela della persona e della collettività dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, con priorità nelle scuole.

27. Normative allegata al regolamento

Fanno parte integrante del presente regolamento le normative vigenti in materia di impianti di radiocomunicazione e di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e in particolare sono allegati:

²¹ L'educazione ambientale è una funzione che i Comuni devono svolgere in base all'art. 6 della L.R. 54/2000

- Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Comunicazioni, Ministero della Sanità – *Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" – G.U. Serie Generale n. 257 del 3.11.98 – Linee guida applicative* – Roma, luglio/settembre 1999
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*
- Legge Regionale n. 54 del 6 aprile 2000 *Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*
- Delibera del Consiglio Regionale n. 12 del 16 gennaio 2002 *Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000 n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)*

28. Cartografia allegata al regolamento

La cartografia redatta ai fini dell'individuazione delle aree sensibili costituisce parte integrante del presente regolamento.

Si elencano di seguito le tavole allegate al regolamento, le quali dovranno essere consultate per l'individuazione delle aree su cui è consentita la realizzazione di nuovi impianti e per l'identificazione delle aree sensibili o altrimenti vincolate:

Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 0		Scala 1:25.000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 1		Scala 1:25.000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 2A		Scala 1:10.000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 2B		Scala 1:10.000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 2C		Scala 1:10.000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 3A	Aggregato di San Casciano dei Bagni	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 3B	Aggregato di Celle sul Rigo	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 3C	Aggregato di Palazzone	Scala 1:2000

Comune di **San Casciano dei Bagni** – Provincia di Siena

Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4A	Aggregato di Palazzone	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4B	Aggregato di Palazzone	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4C	Aggregato di Fighine	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4D	Aggregato di San Casciano dei Bagni	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4E	Aggregato di San Casciano dei Bagni	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4F	Aggregato di Celle sul Rigo	Scala 1:2000
Individuazione delle aree sensibili ai sensi della D.C.R.T. 12/2002	Tavola 4G	Aggregato di Ponte a Rigo	Scala 1:2000